

Riunione del 9 febbraio 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Costanza Acciai Relatore
 Avv. Amato Montanari

CAF/15/06 – Appello della società AD Spakka Volley avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Veneto relativa alla gara 1616 del 26.11.2005 CF.

La CAF

Sul ricorso proposto dalla AD Spakka Volley di Villa Bartolomea (VR) numero 15/06 avverso la decisione del G.U.R Veneto, relativa alla gara CF 1616 del 26.11.2005 con la quale si deliberava il recupero della gara medesima ed il riconoscimento alla odierna ricorrente del rimborso delle spese di viaggio.

Avverso detta decisione ha interposto rituale e tempestivo appello la AD Spakka Volley chiedendo la vittoria del match “*a tavolino*” con il punteggio di 3 a 0 in ossequio a quanto disposto dall’art.14 comma 11 del regolamento delle gare.

Resisteva la Albatros Volley T.V. inviando memoria.

Nessuna delle parti compariva all’incontro fissato per l’esame dell’appello in data 09.02.2006.

Esaminati gli atti la commissione ritiene di svolgere le seguenti considerazioni:

E’ preminente interesse della Federazione che ogni Campionato si svolga regolarmente e che i risultati di esso vengano determinati da competizioni svolte effettivamente.

E’ per tale motivo che l’art. 14 c.11 del Regolamento Gare , così come integrato dalla regola n. 18 (interruzioni eccezionali di gioco) n. 4 delle regole di gioco e casistica 2001-2004, espressamente richiamate come vigenti dalla Guida pratica 2005-2006, debbono essere interpretate quali norme

che impongono la più scrupolosa osservanza della procedura ivi prevista prima della *ratio extrema* della vittoria a tavolino della squadra ospite.

Tale procedura deve constare dell'accertamento della ineliminabilità, entro congruo termine, dell'inconveniente riscontrato, tale da non consentire una ragionevole attesa per l'inizio dell'incontro sul medesimo campo; della concessione alla squadra ospite di termine congruo e ragionevole per il reperimento di un campo di riserva, della constatazione dell'impossibilità dello svolgimento della gara prima che sia decorso il termine ritenuto utile, nella massima estensione consentita dalla regola di gioco n. 18 in 4 ore. La valutazione circa la vittoria "a tavolino" della squadra ospite, non sembra poi possa essere esente da valutazioni circa l'imputabilità dell'accaduto alla squadra ospitante

Si osserva che dagli elementi della fattispecie e dalle dichiarazioni in atti risulta con palmare evidenza che la procedura sopra delineata, così come imposta dalle regole federali, non è stata seguita, quantomeno per l'accertamento della gravità delle irregolarità del campo, richieste come "*non immediatamente eliminabili*" dal comma 11 del già citato articolo 14 e come "*irreparabili*" dalla regola di gioco n.18.

Sull'eliminabilità dell'inconveniente parla da sola la circostanza del regolare svolgersi dell'incontro Albatros – Aurora prima Divisione Femminile a due ore di distanza con messa a disposizione del medesimo campo a partire dalle ore 19,30 (un'ora e mezza circa dopo l'orario previsto per l'inizio della gara non disputata).

Il combinato disposto delle due norme citate esige quindi che l'arbitro, accertata, sulla base di valutazioni positivamente riscontrabili, la non eliminabilità dell'inconveniente, fissi alla squadra ospitante un termine "congruo e ragionevole" per reperire un campo diverso sul quale disputare

l'incontro, tempo che, il comma 1 vuole “*non superiore alle due ore*” e che la regola di gioco n.18 stabilisce invece come “*non superiore a quattro ore*”.

Ritiene la commissione che l'apparente contrasto tra le due disposizioni sul punto, stante il *favor* sopra illustrato per il reale ed effettivo svolgimento della gara, debba interpretarsi – anche per ragioni sistematiche, (la seconda disposizione è successiva alla prima) – a favore della regola di gioco n.18, con il conseguente rilievo della circostanza che la squadra ospite aveva reperito un campo di riserva per lo svolgimento dell'incontro entro il termine di quattro ore, onde la decisione arbitrale di non disputare la gara deve ritenersi dettata da cause diverse da circostanze imputabili al sodalizio ospitante.

La decisione del G.U.R veneto conseguentemente deve ritenersi ispirata da un'equa valutazione del comportamento della squadre e da una corretta applicazione dei regolamenti di gara.

Agli stessi criteri equitativi, piuttosto che ad imputazione di responsabilità, deve ritenersi ispirata la decisione concernente il rimborso delle spese di viaggio.

P.Q.M.

La commissione respinge l'appello e conferma la decisione del G.U.R. Veneto impugnata, dispone l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.2.06